ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 7

Responsabilità del datore di lavoro

L'esercizio dell'attivita', dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attivita' e' svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-7-responsabilita-del-datore-di-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it